


Pubblicato il 28/03/2019

N.01879 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.  
N. 02796/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2796 del 2019, proposto da

Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Puoti, Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Fondazione Italiana Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Anello, Marcello Macaluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della nota della Prefettura di Roma UTG –Prot. n. 0467039 del 13/12/2018 con la

quale il Prefetto di Roma ha espresso il proprio diniego all'adozione di qualsiasi iniziativa nei confronti della F.I.B., nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Italiana Biologi e dell'Ufficio Territoriale del Governo Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, non sussistere alcun pregiudizio di danno grave e irreparabile che l'Ordine potrebbe subire nelle more della decisione di merito del ricorso, in considerazione del fatto che, come emerge dal contenzioso civile attualmente pendente tra le parti, è lo stesso Ordine ad aver interrotto i pagamenti nei confronti della Fondazione;

Ritenuto, quanto al *fumus boni juris*, che la complessità delle questioni prospettate richiederebbe comunque una più compiuta trattazione nel merito;

Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare proposta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),  
Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Romano**

**IL PRESIDENTE**  
**Germana Panzironi**

**IL SEGRETARIO**